

RIFORMA DELL'IRPEF

Per il solo periodo di imposta 2024 è prevista una riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre e una modifica delle detrazioni di imposta.

Informativa n. 2/2024

Riferimenti normativi Art. 5 della Legge n. 111/2023 (c.d. "Delega di riforma fiscale")

D.Lgs. n. 216 del 30/12/2023 pubblicato in GU n. 303 del 30/12/2023



Nell'ambito della riforma delle imposte sui redditi attualmente in corso, l'art. 5 della Legge n. 111/2023 ha disposto la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda.

In attuazione di quanto sopra, è stato emanato il D.Lgs. n. 216 del 30/12/2023 entrato in vigore il 31/12/2023. Si prevede, per il solo periodo d'imposta 2024, una riduzione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF da quattro a tre, con applicazione delle seguenti aliquote:

- 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro;
- 35% per il reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- 43% per il reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro.

Vengono pertanto accorpati i primi due scaglioni di reddito previsti fino a tutto il 2023 (ai sensi dell'art. 11 del TUIR, infatti, è applicata un'aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000,00 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro).

L'aliquota diminuisce di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro.

Oltre alla riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito sono previste alcune misure in materia di addizionali regionali e comunali.

In particolare, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF è previsto il differimento al 15/04/2024:

- del termine per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF applicabili per il periodo d'imposta 2024;
- del termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF per il periodo d'imposta 2024.

Il differimento al 15/04/2024 consente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di recepire la nuova struttura degli scaglioni IRPEF; è prevista, però, anche la possibilità per i suddetti soggetti di non adeguarsi alle nuove aliquote mantenendo gli scaglioni di reddito previsti per il 2023.

In relazione al nuovo termine del 15/04/2024, nel caso in cui entro tale data non vengano approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali in relazione ai nuovi (o vecchi) scaglioni IRPEF, per il solo periodo d'imposta 2024, si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.

Il D.Lgs. n. 216 in esame, apporta altresì, delle modifiche alle detrazioni di imposta.

È prevista, per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, una diminuzione di importo pari a 260,00 euro delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri.

In particolare, la diminuzione è stabilita per i seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Ai fini dell'applicazione della diminuzione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Un'ulteriore modifica apportata per il periodo d'imposta 2024 concerne le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; è stabilito, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro, che l'importo di tali detrazioni sia pari a 1.955,00 euro rispetto al precedente importo di 1.880,00 euro.

Infine, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.